

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AD ANZIANI INABILI E PERSONE IN STATO DI BISOGNO.

ART. 1

La richiesta di usufruire del servizio di fornitura pasti ad anziani, inabili e persone in stato di bisogno dovrà pervenire direttamente al Comune che segnalerà il nominativo alla Commissione Assistenza la quale, sentita eventualmente l'equipe del C.I.S.E.S. di San Vito al Tagliamento che cura l'Assistenza domiciliare, proporrà l'ammissibilità del richiedente al servizio o la sua esclusione redigendo apposita relazione scritta.

ART. 2

La richiesta dell'utente, unitamente all'apredetta relazione, sarà sottoposta all'esame della Giunta Municipale la quale, in base agli elementi in suo possesso, deciderà in merito all'ammissione oppure all'esclusione. Nel caso di ammissione al servizio, la Giunta Comunale determinerà anche la quota parte di concorso alle spese da porre a carico dell'utente, purché non versi in condizioni di disagio economico, sociale, ecc. come i soggetti che seguono:

- Le persone anziane (ultra sessantacinquenni) con ridotte capacità di autonomia o inabili (invalidi civili al 100%, ciechi civili assoluti, ecc.) sole o in famiglia, quando la stessa non siano in grado di provvedere alle loro necessità più elementari e che si trovino in condizioni economiche disagiate;
- Le persone di qualsiasi età, compresi i minori, con ridotte capacità di autonomia fisica e psichica, sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle necessità più elementari e che non versino in condizioni economiche disagiate;
- Persone di qualsiasi età, sole, che si trovino occasionalmente in condizioni di non poter provvedere alle proprie necessità più elementari (per stati influenzali, infortuni, puerperi, convalescenza, ecc.) a prescindere dalle condizioni economiche;
- Persone di qualsiasi età che, a prescindere dalle condizioni economiche, versino in situazioni di disagio psicologico morale e sociale (solitudine, stati depressivi, perdita del ruolo produttivo).

TARIFFE CONTRIBUZIONE SERVIZIO DOMICILIARE

In ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento di Assistenza economica e di accesso ai servizi all'art. 5 - paragrafo 7 - per il 1999 si stabiliscono le seguenti tariffe:

A. Tariffa oraria del servizio di aiuto domestico Lit. 8.000
(la tariffa comprende tutte le prestazioni di aiuto domestico ad eccezione di quella indicate qui di seguito)

B. Tariffe forfettaria trasporti sanitari effettuati con mezzi e personale del Comune:

- trasporti effettuati nel territorio dell'Ambito Lit. 10.000
- trasporti effettuati oltre il territorio dell'Ambito fino a 20 km Lit. 20.000
- trasporti effettuati oltre il territorio dell'Ambito oltre 20 km Lit. 25.000

Qualora il servizio garantisca il trasporto solo all'andata o solo al ritorno la tariffa verrà diminuita di Lit. 5.000.

C. Tariffa trasporti sanitari effettuati dall'Associazione AVAN;

La tariffa a carico dell'utente viene determinata in Lit. 400 al Km.
Tale importo è così costituito:
Lit. 350 al Km costo AVAN + Lit. 50 per assicurazione ed altre spese.

ART. 3

L'erogazione del servizio Potrà essere iniziata dopo l'approvazione della Giunta Municipale e successiva autorizzazione del Sindaco e comunicazione all'Ente o Ditta fornitrice del pasto e all'utente interessato, in ordine alla misura dell'eventuale contribuzione a suo carico. in caso di comprovata necessità e urgenza su proposta documentata e segnalata al Comune dalla Commissione Assistenza o dalle assistenti domiciliari, il Sindaco può autorizzare la temporanea erogazione del servizio in attesa della definizione della domanda.

ART. 4

L'onere del servizio assistenziale graverà sull'utente in relazione alla propria capacità economica ed a quella del suo nucleo familiare. A tale scopo gli assistiti vengono suddivisi nelle seguenti quattro fasce:

1- fascia:

assistiti non abbienti con un reddito complessivo annuo fino a lire 5.000.000;

2- fascia:

assistiti con limitata autonomia con un reddito complessivo annuo compreso tra lire 5.000.001 e lire 7.500.000;

3- fascia:

assistiti con limitata autonomia economica con un reddito complessivo annuo tra lire 7.500.001 e lire 10.000.000;

4- fascia:

assistiti abbienti con un reddito complessivo annuo superiore a lire 10.000.000.

ART. 5

Gli assistiti appartenenti alle varie fasce di reddito usufruiranno del servizio contribuendo alla spesa effettiva della fornitura del pasto nella percentuale che segue:

- assistiti con un reddito complessivo lordo annuo fino a lire 5.000.000:

40% costo del pasto

- assistiti con un reddito complessivo lordo annuo da lire 5.000.001 a lire 7.500.000:

50% costo del pasto

- assistiti con un reddito complessivo lordo annuo da lire 7.500.001 a lire 10.000.000

70% costo del pasto

- assistiti con un reddito complessivo lordo annuo oltre i 10 milioni

100% costo del pasto

Resta comunque impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale di recuperare, nei confronti di eventuali obbligati agli alimenti degli utenti del servizio, ai sensi dell'art. 433 C.C., della percentuale del costo di quest'ultimo assunta inizialmente a carico del bilancio comunale.

ART. 6

Il contributo dell'utente del servizio, nella percentuale di cui all'articolo 5, dovrà essere pagato entro il mese successivo della presentazione del rendiconto da parte del Comune, il quale provvederà immediatamente a sospendere la fornitura del pasto qualora non venga rispettato il termine predetto.

ART. 7

I limiti di reddito con le percentuali di contribuzione potranno essere aggiornati dalla Giunta municipale, su proposta della Commissione Assistenza che all'uopo ne rilevi la necessità, con riguardo in particolare al variare del costo del pasto fornito.

ART. 8

La contribuzione fissata dal presente Regolamento, decorrerà dal 10 giorno del mese successivo a quello della sua approvazione.